



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento AGENZIA ENTRATE

Via Emilio Lepido n. 46 – 00175 Roma – tel. 06/715393

e-mail: entrate@uilpa.it – sito: www.entrate.uilpa.it

 @uilpaentrate

 Uilpa Entrate

- **Area della Dirigenza** -

NOTA AD ACCORDO DEFINITIVO SUI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA ANNO 2022.

Nello stigmatizzare per il ritardo con cui si arriva alla sottoscrizione dell'accordo, UILPA ribadisce anche in sede di sottoscrizione definitiva dell'accordo (dopo la certificazione degli organi di controllo) l'esigenza che vengano rivisti, nel senso di una migliore organicità, i criteri di corresponsione della retribuzione di risultato che risulta essere basato su un impianto non più adeguato.

In tal senso, UILPA ritiene che anche i rilievi e le condizioni poste dalla Funzione Pubblica in sede di certificazione e relative a che: *"la maggiorazione percentuale in relazione alla tipologia degli obiettivi assegnati, dovrà essere connessa alla valutazione riportata"* nonché *"siano previsti criteri per dirimere eventuali situazioni di ex equo e che gli stessi siano coerenti con il principio di meritocrazia"*, pur non avendo nello specifico impianto dell'accordo anno 2022 alcun tipo di impatto o riflesso sulla liquidazione, determinano, però, l'introduzione di principi che potranno avere nei futuri accordi significativa ulteriore diversificazione di retribuzione per cui dovranno necessariamente essere oggetto di approfondimento e scelte coerenti del tavolo sindacale.

UILPA ritiene, inoltre, come già rilevato in sede di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che vadano rese coerenti le varie tipologie di "maggiorazione" previste al punto 2.1 dell'accordo, in particolare, sia con riguardo a quale siano *"le principali attività di missione dell'Agenzia"* e le strutture "meritevoli" di tale retribuzione aggiuntiva, sia con riferimento alla maggiorazione del 30% riconosciuta ai dirigenti che abbiano conseguito la valutazione più elevata.

La combinazione delle descritte "maggiorazioni" rischiano di determinare una immotivata ed eccessiva "forbice retributiva". Peraltro, resta grave la criticità inerente l'applicazione del sistema di valutazione SIRIO malgrado la recente implementazione dello stesso che, in ogni caso, non è applicabile all'annualità oggetto dell'accordo né potrà esserla per le successive due annualità (2023 e 2024).

Roma, 4 giugno 2025

*Il Coordinatore Generale UILPA Agenzia Entrate
Renato Cavallaro*